

DOCT. PGT. ROMANO REBUFFO

NOTAIO

Studio: 10067 VIGONE VIA TORINO, 8

TEL e FAX (011) 980.12.20

Rec.ab. 0123 TORINO-VIA BONAFOUS 6

TEL (011) 887617 - FAX (011) 88.31.17

REPERTORIO N. 32550

RACCOLTA N. 8509

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventisette del mese

se di marzo;

in Torino, via Bonafous numero 6;

avanti a me Dottor Romano REBUFFO, Notaio in Vigone, iscritto

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

presenti:

senza l'assistenza dei testimoni, per espressa concorde rin-

nunzia, con il mio consenso, dei comparenti, che hanno i re-

quisiti di legge, sono comparsi i signori:

- SCAGLIONE Massimo, nato a Garessio (Cuneo) il 19 settembre

1931, residente a Torino, in Via Ormea n. 51, impiegato, co-

dice fiscale: SCGMSM31P19D920V;

- ORETI Patrizio, nato a Buie d'Istria il 6 settembre 1929,

residente a Grugliasco, in via Allason n. 20/8, pensionato,

codice fiscale: RTOPRZ29P06B260B;

- ZAGARIA Nicola, nato a Canosa di Puglia il 30 ottobre 1925,

residente a Torino, in Via Santa Giulia n. 27, artista lirica,

codice fiscale: ZGRNCL25R308619W;

- FRASSETTO Angelica, nata a Venaria Reale il 17 dicembre

1944, residente a Torino, in Via Santa Giulia n. 27, artista

lirica, codice fiscale: FRSNLC44T57L727B;

Registrato a PINEROLO

il 6 APRILE 1992

N. 740 Vol. 1

con L. 102.000

- MOLA Graziella, nata a Torino il 19 luglio 1947, residente a Torino, in via Graglia n. 23, casalinga, codice fiscale: MLOGZL47L59L219I;
- ANDRIANI Beniamino, nato a Venaria Reale il 4 agosto 1937, residente a Venaria Reale, in Via Amati Gaetano n. 116, impiegato, codice fiscale: NDR8MN37M04L727V;
- ARPINO Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 9 giugno 1963, residente a Torino, in Via Stefano Tempia n. 3, autista, codice fiscale: RPNCSM63H09D761V;
- BERTO Franco, nato a Santa Margherita d'Adige il 20 novembre 1961, residente a Moncalieri, in Via Gaetano Donizetti n. 7, impiegato, codice fiscale: BRTFNC61S20I226P;
- MURO Dante, nato a Torino il 19 ottobre 1970, residente a Torino, in Via Pasquale Paoli n. 20/bis, artista lirico, codice fiscale: MRUDNT70R19L219W;
- VILLA Loredana, nata a Torino il 28 dicembre 1955, residente a Torino, in Via Barge n. 5, casalinga, codice fiscale: VLLLDN55T68L219V;
- BERARDO Maria Cristina, nata a Torino il 16 ottobre 1965, residente a Balme, in Via Capoluogo n. 98, in attesa di occupazione, codice fiscale: BRRMCR65R56L219P.

Detti signori comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Tra i signori comparenti viene costituita una società



cooperativa a responsabilità limitata, sotto la denominazione

SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESE - FRANCESCO TAMA-

SCO - Società Cooperativa a responsabilità limitata".

2) La società ha sede in Torino, via Santa Giulia n. 27.

3) La società ha per oggetto:

- l'organizzazione di concerti vocali, pianistici, sinfonici, quartetti d'archi, l'allestimento di opere liriche e di operette, e la partecipazione ad esse;

- l'organizzazione di manifestazioni popolari nel settore musicale in genere.

La società si propone inoltre di collaborare alla valorizzazione del patrimonio musicale del territorio, di promuovere iniziative di carattere economico, escluse quelle vietate o soggette a particolari norme, per lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale nel campo musicale, di avviare rapporti con l'Ente Regione, con la Provincia, con i Comuni, con il Ministero, con gli Istituti di Credito per l'acquisizione di fondi necessari.

La società potrà aderire ad associazioni, federazioni ed enti al fine di sviluppare iniziative utili per la migliore realizzazione degli scopi sociali per cui si intende:

- promuovere e partecipare a tutte le attività ed iniziative e ai servizi sociali, culturali, ricreativi, mutualistici che possono favorire l'organizzazione di spettacoli musicali anche nel settore del tempo libero.

E' vietata tassativamente la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziari necessari ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo: concedere fidejussioni ed avalli a favore di terzi.

4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con semplice deliberazione dell'Assemblea:

5) Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di lire 100.000 (centomila), ciascuna. Tutti i componenti dichiarano di sottoscrivere una quota ciascuno; e seduta stante ne versano l'intero importo nelle casse sociali. Il capitale iniziale resta quindi fissato in lire 1.100.000 (unmilione centomila).

6) La società è regolata, oltre che dalle norme di legge sulle società Cooperative, da quelle indicate nel presente atto costitutivo e nello Statuto Sociale che, omessane la lettura per espressa volontà dei componenti col mio consenso e sottoscritto dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.



ogni anno ed il primo al trentuno dicembre millenovecentonovantadue.

11) Il Presidente signor SCAGLIONE Massimo viene dai componenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nel Registro Prefettizio; egli viene altresì espressamente autorizzato dai componenti ad introdurre nel testo soppressioni, modifiche ed aggiunte che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologa.

12) Le spese del presente atto, che ai sensi dell'articolo 2518 numero 14 del codice civile, si indicano ammontare presumibilmente a lire 700.000 (settecentomila) sono a carico della società.

Si chiedono i privilegi tributari previsti in materia di cooperative.

13) per le firme marginali del presente atto e dell'allegato statuto vengono designati i signori SCAGLIONE Massimo, ORETI Patrizio, ZAGARIA Nicola, FRASSETTO Angelica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, scritto in parte con mezzi meccanici da persona fida ed in parte a mano da me notaio su pagine sei e porzione della settima di due fogli e l'ho letto ai componenti che, su mia domanda, lo approvano e, in conferma, con me notaio lo sottoscrivono.

In originale firmati:

Graziella MOLA



Massimo SCAGLIONE

ORETI Patrizio

ZAGARIA Nicola

FRASSETTO Angelica

ANDRIANI Beniamino

ARPINO Cosimo

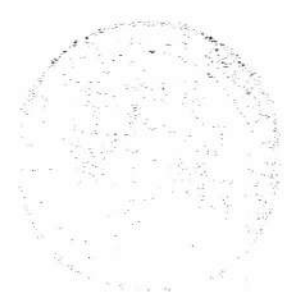
BERIO Franco

Dante MURO

Loredana VILLA

BERARDO Maria Cristina

Romano REBUFFO





Allegato "A" al repertorio numero 32550

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata "SOCIETA' CULTURALE ARTISTI LIRICI TORINESE - FRANCESCO TAMAGNO - Società Cooperativa a responsabilità limitata".

La società non ha finalità lucrative.

ARTICOLO 2 - SEDE

La cooperativa ha sede in Torino, Via Santa Giulia n. 27.

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie ed agenzie o rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con semplice deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'organizzazione di concerti vocali, pianistici, sinfonici, quartetti d'archi, l'allestimento di opere liriche e di operette, e la partecipazione ad esse;
- l'organizzazione di manifestazioni popolari nel settore musicale in genere.

La società si propone inoltre di collaborare alla valorizzazione del patrimonio musicale del territorio, di promuovere e sostenere iniziative di carattere economico, escluse quelle vietate o soggette a particolari norme, per lo sviluppo del

patrimonio artistico e culturale nel campo musicale, di avviare rapporti con l'Ente Regione, con la Provincia, con i Comuni, con il Ministero, con gli Istituti di Credito per l'acquisizione di fondi necessari.

La società potrà aderire ad associazioni, federazioni ed enti al fine di sviluppare iniziative utili per la migliore realizzazione degli scopi sociali per cui si intende:

- promuovere e partecipare a tutte le attività ed iniziative e ai servizi sociali, culturali, ricreativi, mutualistici che possono favorire l'organizzazione di spettacoli musicali anche nel settore del tempo libero.

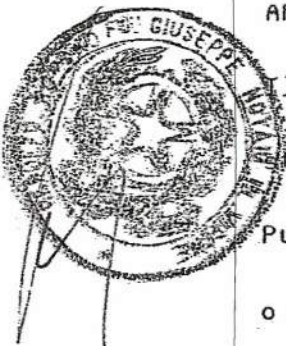
E' vietata tassativamente la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziari necessari ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti al medesimo; concedere fidejussioni ed avalli a favore di terzi.

ARTICOLO 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al numero stabilito dalla legge.

Può essere socio chiunque intenda fruire dei servizi sociali o collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.



Potranno essere soci anche persone giuridiche, associazioni, enti pubblici anche territoriali.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a lire 100.000 (centomila) né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Il richiedente deve essere presentato da almeno due soci; il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda senza obbligo di motivazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della o delle persone delegate alla rappresentanza.

Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla data di ricezione della domanda:

Le persone giuridiche conferenti almeno dieci quote avranno diritto a più voti fino al massimo di cinque.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pigni, vincoli o cessioni senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono considerati soci fondatori coloro che verseranno le quote entro quattro mesi dalla costituzione della cooperativa; oltre tale termine i nuovi soci saranno considerati soci ordinari godendo delle stesse agevolazioni dei soci fondatori. Per i soci ordinari la quota di adesione sarà gravata dal sovrapprezzo previsto dall'articolo 2525 C.C. con percentuale fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni esercizio.

ARTICOLO 7 -- OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio ammesso è tenuto a versare le quote sottoscritte nei termini concordati all'atto della sottoscrizione a pena dell'esclusione.

ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o morte.

La qualifica di socio può esser trasmessa all'erede o al legatario su richiesta di questo e con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; se l'erede o il legatario non riscuote l'approvazione del Consiglio di Amministrazione la quota di sua pertinenza dovrà essere rimborsata sulla base del bilancio in cui il rapporto sociale si scioglie, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Nel caso di pluralità di eredi questi dovranno designare



un'unico rappresentante intestatario della quota.

ARTICOLO 9 - DISSENSO DEI SOCI

I soci che dissentano sulle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale possono recedere dalla cooperativa.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione il socio che:

- a) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società;
- b) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente rese dagli organi sociali; senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo nei confronti della società.

Le deliberazioni in materia di recesso, decadenza, esclusione debbono essere comunicate al socio mediante lettera con avviso di ricevimento, omesse le motivazioni.

ARTICOLO 11 - MORTE DI UN SOCIO

Nel caso di morte, recesso o esclusione gli eredi o legatari del socio defunto che non siano subentrati nel rapporto sociale, ed il socio receduto o escluso avranno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in corso al momento della cessazione del rap-



porto sociale e comunque in misura non superiore all'importo versato.

La somma spettante dovrà essere corrisposta senza interessi entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso, salvo il diritto di ritenzione da parte della società fino alla concorrenza di ogni suo eventuale credito liquido.

ARTICOLO 12 - CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di lire 100.000 (centomila) fino al valore massimo stabilito dalla legge e da un numero illimitato di quote di soci ordinari al valore di lire 100.000 (centomila);
- dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e quelle non rimborsate ai soci;
- dalle tasse di ammissione;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri;
- da qualunque liberalità o donazione.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1992.



Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e l'Assemblea che dovrà approvarlo, delibererà sulla destinazione degli utili.

Nel caso di perdite, l'Assemblea delibererà sulla loro copertura.

Eventuali utili di bilancio saranno destinati come segue:

a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale;

b) un dividendo sulle quote effettivamente versate, mai superiore al tasso di interesse massimo spettante ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo.

Salvo più favorevoli condizioni previste da leggi future.

c) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, sarà corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, la rimanenza a riserva straordinaria salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 14 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Provvisori;

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, con l'invio ai soci di avviso a mezzo lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data stabilita.

L'assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile oppure quando ne faccia domanda almeno un quinto dei soci e deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 16 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione quanto sia rappresentata la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Nell'avviso di convocazione può esser indicata la data della eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dall'assemblea.

ARTICOLO 17 - VOTAZIONI

Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota ad eccezione delle persone giuridiche aventi diritto a più voti; il socio non può farsi rappresentare nell'assemblea se non da un altro socio.



Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Ha diritto al voto il socio iscritto da almeno tre mesi nel libro soci.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri nominati dall'Assemblea; spetterà all'assemblea in sede di nomina determinarne il numero.

I consiglieri saranno nominati per un triennio, salvo diversa determinazione dell'Assemblea che li nomina, con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, salvo i limiti di legge.

L'assemblea determina l'ammontare di eventuali compensi o gettoni di presenza. Il Consiglio, ove già non vi abbia provveduto l'assemblea, nominerà tra i suoi membri un Presidente ed un Vice-presidente.

Il Consiglio dovrà nominare uno o più Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Il Consiglio si dovrà riunire ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri in carica con convocazione scritta da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; a parità di voti è determinante il voto del Presidente.

ARTICOLO 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'azienda sociale e conseguentemente dovrà curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, redigere i bilanci preventivi e consuntivi, compilare mansionari e regolamenti interni.

Deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, emettere od accettare cambiali.

Esso potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che hanno attinenza con l'oggetto della società compresi quelli di acquistare e vendere beni immobili, esigere crediti, rilasciare quietanze, consentire costituzioni, cancellazioni, riduzioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, rinunciare ad ipoteche legali, stipulare contratti di acquisto, di affitto, di appalto: prendere in generale qualsiasi impegno relativo all'azienda, intraprendere qualsiasi azione giudiziaria dinanzi ad organi giudiziari di ogni ordine e grado, transigere, fare compromessi su ogni controversia; far operazioni presso gli uffici del debito pubblico, presso la cassa depositi e prestiti e presso qualsiasi ufficio pubblico e privato; aprire conti presso banche, Istituti di credito, l'amministrazione postale, richiedere fidi allo scoperto concedendo le eventuali garanzie richieste, conferire procure sia generali che speciali, assumere e licenziare il personale della società, fissarne le mansioni e le retribuzioni, deliberare circa l'ammissione, il



recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; emettere od accettare cambiali.

In generale il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che per disposizione di legge e di statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare alcune delle sue funzioni ad un comitato esecutivo composto di tre membri: dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli con le modalità previste dall'articolo 2386 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone valide quietanze liberatorie.

Egli ha inoltre la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice-Presidente.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra non soci da parte dell'assemblea la quale nomina il presidente del collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società tranne che l'assemblea ordinaria deliberi diversamente in tale ipotesi la retribuzione deve essere fissata all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti anche fra i non soci da parte dell'Assemblea.

Al Collegio dei Probiviri sono rimesse le decisioni concernenti le eventuali controversie tra la società ed i soci o fra i soci, riguardanti l'applicazione o l'interpretazione di disposizioni statutarie o regolamentari, ovvero di deliberazioni prese dagli organi sociali.

I probiviri sono incompatibili con la carica di amministratore.

ARTICOLO 24 - NOMINA DEL LIQUIDATORE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento anticipato della



cooperativa deve procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 - REQUISITI MUTUALISTICI

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Sono pertanto vietati:

a) la distribuzione tra i soci di dividendi superiori al tasso legale di sconto;

b) la distribuzione delle riserve fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita sociale che all'atto di scioglimento della cooperativa.

ARTICOLO 26 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 27 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa esplicito richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmati:

Graziella MOLA

Massimo SCAGLIONE

ORETI Patrizio

ZAGARIA Nicola

FRASSETTO Angelica

ANDRIANI Beniamino

ARPINO Cosimo

BERTO Franco

Dante MURO

Loredana VILLA

BERARDO Maria Cristina

Romano REBUFFO

Copia, composta di fogli undici, in conformità dell'originale e dei suoi allegati, firmati ai sensi di legge, rilasciata da me dott. Romano Rebuffo, Notaio in Vigone, in cui le parti sono convenute. Vigone, li dieci febbraio millesenovecentocinquanta cinque

